

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12874

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 18 luglio 2013 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12756, in data 28 marzo 2013, con la quale è stato adottato il Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università;

considerato che nel terzo capoverso dell'appendice 3 al suddetto Disciplinare (Requisiti di ammissione) viene specificato che "Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri, purché riconosciuto o reso equipollente da Università o Istituto Superiore italiani o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"

ritenuto di dover apportare modifiche al vigente Disciplinare, al fine di agevolare la partecipazione ai concorsi per assegni di ricerca ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 33 voti a favore:

## DELIBERA

1. Al Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università, - Appendice 3 (Requisiti di ammissione) terzo capoverso, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12756, in data 28 marzo 2013, è apportata la seguente modifica:

*"Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire al Direttore della Struttura la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso."*

2. L'Appendice 3 del Disciplinare, con la modifica soprariportata risulta essere pertanto, la seguente:

### **Appendice 3 Requisiti di ammissione**

I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un *assegno di ricerca scientifica* sono di norma i seguenti:

- essere in possesso del dottorato di ricerca in una delle seguenti discipline : Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero

ovvero

essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero.

I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un *assegno di ricerca tecnologica* sono di norma i seguenti:

- essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea.

Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire al Direttore della Struttura la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; nel caso i candidati che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito sull'attività di ricerca post-laurea, se richiesta, è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice.

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre il compimento del 34esimo anno di età. Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati. Le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda.

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Ogni variazione dei requisiti sopra elencati nel bando di concorso richiede l'approvazione della Giunta Esecutiva. L'eliminazione del requisito dei ventiquattro mesi di esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea nel bando degli assegni di ricerca tecnologica è invece facoltà del Direttore di Struttura.

Inoltre, l'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di quattro anni; dal calcolo dei quattro anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Come già indicato nel regolamento, il candidato dovrà presentare una autocertificazione degli anni già svolti come assegnista di ricerca.